



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 90 del 11-12-2017

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBINEA E L'A.S.D. SKATING CLUB ALBINEA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISTA SPORTIVA POLIVALENTE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATA AD ALBINEA IN PIAZZALE LAVEZZA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:30, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Cosseddu Noemi	P
Ibattici Roberta	P	Ferrari Giulia	P
Menziozzi Daniele	P	Ganapini Davide	P
Rossi Fabio	P	Marmioli Giovanni	P
Annovi Alessandro	A	Peria Roberto	P
Srebernic Simone	P	Grasselli Luca	P
Benassi Andrea	A		

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Caprari Simone	P
Rossi Mirella	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Rossi Fabio

Cosseddu Noemi

Grasselli Luca



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra l'argomento il Sindaco.

Alle ore 18.39 entra Alessandro Annovi: in aula sono presenti n. 12 consiglieri comunali.

Interviene il consigliere Luca Grasselli capogruppo "L'Altra Albinea – Sinistra Unita" che chiede di inserire un inciso all'art. 10 in merito alle fasce orario di uso pubblico gratuito.

Interviene l'assessore Simone Caprari.

Il Consigliere Roberto Peria capogruppo "MoVimento 5 stelle – Albinea" dichiara di condividere la richiesta del consigliere Grasselli e pone alcune domande.

Risponde l'assessore Caprari.

Il consigliere Daniele Menozzi del gruppo "Uniti per Albinea" chiede se è prevista una distinzione tra cittadini residenti e non residenti.

Al termine del dibattito il Segretario Generale legge le proposte di emendamento all'art. 10 – programma, calendario ed orario delle attività - del testo della convenzione:

- nel quinto capoverso, al termine dell'indicazione della fascia oraria "*DOMENICA: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 utilizzo pubblico gratuito*" si propone di inserire il testo: "L'utilizzo pubblico gratuito è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Albinea";
- al settimo capoverso si propone di integrare il periodo "*Le parti si riservano di rivedere gli orari sulla base dell'effettivo utilizzo e di concordare eventuali variazioni agli stessi*" con la precisazione: "L'eventuale rivisitazione degli orari, in ogni caso, non potrà eliminare le fasce orarie di uso pubblico gratuito".

La responsabile dell'area culturale - sportivo - ricreativa, Dott.ssa Maria Cristina Bulgarelli, presente in aula, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione integrata dagli emendamenti sopra riportati.

Il Sindaco pone in votazione, in prima battuta, gli emendamenti proposti all'art. 10 della convenzione.

consiglieri presenti: n. 12

consiglieri votanti: n. 12

voti favorevoli: n. 12

A seguire, il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione nel testo emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale persegue, come obiettivi prioritari, quelli della promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per la collettività locale, con l'obiettivo finale di fare dello sport un diritto di tutti, promuovendo progetti per l'attività motoria-sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come strumento di integrazione sociale in favore della generalità dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Albeina è proprietario di un'area censita al foglio 18 mappale 381 (parte) su cui è stata realizzata una struttura ad uso cucina e spogliatoi con annessi servizi ed una pista polivalente scoperta;
- è attualmente in essere una Convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco di Albeina per la concessione in uso del fabbricato di servizio e della pista polivalente ubicati nell'area di cui trattasi;
- l'Associazione Turistica Pro-LoCo di Albeina ha manifestato, con comunicazione agli atti Prot. n. 0006222 del 16.05.2017, la volontà di recedere parzialmente dalla convenzione di cui sopra, limitatamente alla gestione della pista polivalente;

RILEVATO CHE la struttura sportiva di Via Grandi sarà a breve indisponibile a causa dei lavori di riqualificazione che ne impediranno la fruibilità per un lungo periodo (365 giorni come da cronoprogramma dei lavori di cui al progetto definitivo esecutivo approvato con Deliberazione della G.C. n. 81 del 25/07/2017) e sarà pertanto necessario individuare una nuova struttura per lo svolgimento di tutte le attività sportive della comunità albinetana, comprese quelle di allenamento agonistico;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. n. 65 del 13/06/2017 con la quale venivano definite le linee di indirizzo per la riqualificazione della pista polivalente situata in Piazzale Lavezza e per la gestione della struttura pressostatica che verrà posizionata;
- la Determinazione dell'Area Cultura, Sport e Tempo libero n. 45 del 18/07/2017 con la quale veniva individuato tramite procedura di evidenza pubblica, l'A.S.D. Skating Club Albeina quale assegnatario in concessione d'uso della pista polivalente sopra menzionata;

PRECISATO CHE:

- la proposta pervenuta dall'ASD Skating Club Albeina è stata valutata positivamente in quanto rappresenta un percorso coerente con il pubblico interesse, idoneo all'attuazione di scelte corrette e peraltro utili alla valorizzazione del patrimonio pubblico, dunque al perseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione e in quanto è volta ad ottenere un miglior rapporto costi/benefici nella gestione ed utilizzo della struttura pressostatica che verrà posizionata;
- è ritenuto vantaggioso per l'Amministrazione, in un'ottica di ampliamento dei servizi alla collettività e di una gestione oculata delle risorse pubbliche avere un unico interlocutore, sia per l'assegnazione in concessione del suolo pubblico che per la gestione successiva dell'attrezzatura ivi posizionata;

CONSTATATO che il Comune ha valutato di immediata evidenza il rilevante interesse pubblico per la comunità locale insito:

- nell'individuazione di un interlocutore affidabile, di comprovata esperienza, radicato sul territorio e nel sociale, che consenta di perseguire le finalità esplicitate con la convenzione che qui si approva anche in applicazione del principio di sussidiarietà;
- nella opportunità di realizzare un'importante opera di valorizzazione della pista polivalente situata ad Albeina in Piazzale Lavezza;
- nell'accrescimento del livello, della qualità e della continuità del servizio che il Comune sarà in grado di offrire alla collettività, mediante la struttura che si verrà a creare e che sarà gestita dall'A.S.D. Skating Club anche attraverso la individuazione di specifiche sinergie gestionali e operative;
- nella garanzia, in applicazione del principio di sussidiarietà, del mantenimento del servizio pubblico erogato e del miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio medesimo;

RICHIAMATA a tal fine la Deliberazione di G.C. n. 94 del 19/09/2017 che:

- ha disposto la presa d'atto ed approvazione del progetto dell'intervento denominato COPERTURA CON STRUTTURA PRESSOSTATICA TEMPORANEA DELLA PISTA

POLIFUNZIONALE AD USO SPORTIVO NEL PARCO LAVEZZA, presentato dall'Arch. Ivan Sacchetti dello studio Associato ADS sede in 42124 Reggio Emilia (RE), in atti al Prot. n. 0011586 del 14/09/2017, finalizzato alla domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004, successivamente rilasciata dal Responsabile S.U.E. con atto n. 18/17 in atti al Prot. n. 0011967 del 22/09/2017;

- ha stabilito che l'intervento in oggetto sarà eseguito interamente dalla ASD SKATING CLUB ALBINEA con sede in Albinea (RE), via Vergnanini, 2 - P. IVA 01972890352, in osservanza di tutte le norme e condizioni da stabilirsi in apposita Convenzione amministrativa da predisporre a cura del servizio sport al fine di sottoporla ad approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di convenzione che si intende stipulare con l'A.S.D. Skating Club Albinea per la disciplina della concessione della pista polivalente di proprietà comunale situata ad Albinea in Piazzale Lavezza e della struttura pressostatica che vi verrà posizionata, allegata sotto la lettera "A" alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, cui si rinvia per la puntuale valutazione del suo contenuto negoziale;

DATO ATTO che il Concessionario ha presentato il quadro economico finanziario relativo alla gestione dell'impianto conservato agli atti;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 8/2017;

DATO ATTO che sulla proposta della presente Deliberazione: il Responsabile dell'Area interessata Cultura Sport e Tempo Libero per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, come da nota allegata all'originale del presente atto;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'ente e conservati in apposito cd;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e considerazioni dettagliatamente illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ancorché non materialmente trascritte, lo schema di convenzione da stipularsi con l'A.S.D. Skating Club Albinea per la disciplina della concessione della pista polivalente di proprietà comunale situata ad Albinea in Piazzale Lavezza e della struttura pressostatica che vi verrà posizionata, allegato sotto la lettera "A" alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, cui si rinvia per la puntuale valutazione del suo contenuto negoziale, condividendone le premesse, l'impostazione e le finalità;
2. di dare atto che le spese di cui all'art. 16 della convenzione, stimate in € 10.000/anno, saranno opportunamente previste nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2018/2020, in corso di elaborazione;
3. di dare ampio mandato al Responsabile dell'Area Cultura Sport e Tempo Libero Dott.ssa Maria Cristina Bulgarelli al fine di addivenire al perfezionamento della convenzione di che trattasi, alla sua sottoscrizione e per il compimento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, conferendogli ogni più ampio potere di apportare al medesimo

quelle modifiche non sostanziali, oltreché di convenire e stipulare ulteriori patti e condizioni che si rendessero necessari alla conclusione della convenzione stessa.

Allegato A)

CONVENZIONE CON ASD SKATING CLUB ALBINEA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISTA SPORTIVA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATA AD ALBINEA IN PIAZZALE LAVEZZA.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 45 del 18/07/2017 in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposta la concessione della pista polivalente di proprietà comunale situata ad Albinea in Piazzale Lavezza

TRA

1) Il Comune di Albinea, rappresentato da in virtù dei poteri conferitigli dal D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto comunale, giusto decreto sindacale n.....del....., di seguito indicato come concedente;

E

2) " ASD Skating Club Albinea ", con sede in , rappresentata dal sig. , nella sua veste di.....come risulta dall'atto di....., di seguito indicato come concessionario;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale persegue, come obiettivi prioritari, quelli della promozione, sostegno e sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per la collettività locale, con l'obiettivo finale di fare dello sport un diritto di tutti, promuovendo progetti per l'attività motoria-sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come strumento di integrazione sociale in favore della generalità dei cittadini;
- che ad oggi è in essere una Convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco di Albinea per la concessione in uso del fabbricato di servizio situato ad Albinea in Piazzale Lavezza che comprende n. 1 struttura ad uso cucina e ad uso spogliatoi con annessi servizi e n. 1 pista polivalente;
- che L'Associazione Turistica Pro-Loco di Albinea ha manifestato, con comunicazione agli atti Prot. n. 0006222 del 16.05.2017, la volontà di recedere parzialmente dalla convenzione di cui sopra, limitatamente alla gestione della pista polivalente;
- che la struttura sportiva di Via Grandi sarà a breve indisponibile a causa dei lavori di riqualificazione che ne impediranno la fruibilità per un lungo periodo e che, pertanto, l'Amministrazione ha inteso trovare una adeguata soluzione alternativa per consentire tutte le attività di allenamento agonistico senza pregiudicare le attività sportive del resto della comunità albinetana,
- che l'ASD Skating Club Albinea, con sede ad Albinea in via Vergnanini 2 con nota del 13/02/2017 Prot. 0002118 ha avanzato richiesta di concessione in uso della pista polivalente situata ad Albinea in Piazzale Lavezza e della possibilità di coprire suddetta area con un "pallone pressostatico" che ne consentisse l'uso anche durante il periodo invernale, impegnandosi a tal fine a presentare all'Amministrazione un

- progetto di sistemazione dell'area;
- che con deliberazione G.C. n. 65 del 13/06/2017 venivano definite le linee di indirizzo per la riqualificazione della pista polivalente situata in Piazzale Lavezza e per la gestione della struttura pressostatica che verrà posizionata;
 - che con determinazione dell'Area Cultura, Sport e Tempo libero n. 45 del 18/07/2017 veniva individuato tramite procedura di evidenza pubblica, l'A.S.D. Skating Club Albinea quale assegnatario in concessione d'uso e gestione della pista polivalente sopra menzionata;
 - che la proposta pervenuta dall'ASD Skating Club Albinea è stata valutata positivamente in quanto rappresenta un percorso coerente con il pubblico interesse, idoneo all'attuazione di scelte corrette e peraltro utili alla valorizzazione del patrimonio pubblico, dunque al perseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione e in quanto è volta ad ottenere un miglior rapporto costi/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;
 - che è ritenuto vantaggioso per l'Amministrazione, in un'ottica di ampliamento dei servizi alla collettività e di una gestione oculata delle risorse pubbliche avere un unico interlocutore, sia per l'assegnazione in concessione del suolo pubblico che per la gestione successiva dell'attrezzatura ivi posizionata e dell'area scoperta nei periodi dell'anno in cui l'attrezzatura risulta non installata.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Albinea concede alla ASD Skating Club Albinea, di seguito denominata concessionario, che accetta, la gestione in concessione della struttura sportiva ubicata in Piazzale Lavezza, sinteticamente così descritta:

- ✓ pista polivalente scoperta di mq 1057 con fondo in battuto di cemento dotata di recinzione lungo tutto il perimetro;

A maggior dettaglio, alla presente convenzione si allega la planimetria dell'impianto sportivo. Il concessionario, con la presente convenzione, si impegna a coprire la suddetta pista polivalente con pallone pressostatico avente le caratteristiche tutte previste dal progetto di cui al parere della Sovrintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (nostro protocollo 10/10/2017 n.. 12800) e autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Albinea in data 12/10/2017 n. 18/2017.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto sportivo e del suo stato verranno fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3 – FINALITA'

Con la presente convenzione, il concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- b) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo

- perseguono finalità sportive e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- c) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dalla struttura sportiva oggetto di concessione;
 - d) assicurare una conduzione degli impianti improntata all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il concessionario dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che dichiara di condividere.

Art. 4 – DURATA

La concessione, ha la durata di anni dieci decorrenti dalla data della sottoscrizione della presente convenzione. E' escluso ogni rinnovo tacito. Il concedente si riserva la possibilità di acquistare il bene al termine della convenzione.

E' facoltà insindacabile del Concedente consentire al Concessionario, su richiesta del medesimo, interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, la cui spesa sia a suo carico totale o parziale. I tempi di realizzazione degli interventi ed i tempi di prosecuzione della gestione dovranno essere stabiliti con appositi atti amministrativi.

La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere il servizio, relativo alle attività di seguito specificate, efficiente ed efficace.

I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di ingerenza e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.

Art. 5 – ATTIVITA' AMMESSE

L'utilizzo della struttura sportiva, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in essa esistenti e, correlativamente, l'erogazione del servizio, riguarda l'esercizio dell'attività sportiva del Concessionario e di tutte le attività sportive e collaterali, quando non utilizzata dallo stesso concessionario.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

Art. 6 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE

Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi.

Il concessionario si impegna, altresì, a far rispettare detto regolamento da tutti i frequentatori della struttura sportiva, ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

Le parti si impegnano, infine, al reciproco rispetto delle finalità, delle priorità e delle prescrizioni evidenziate dall'art. 13 della L.R. n. 8/2017, il cui contenuto ha da intendersi qui, sotto questi profili convenzionalmente richiamato, finalità, priorità e prescrizioni che rappresentano linee guida in relazione all'interpretazione e all'attuazione del rapporto concessorio.

Art. 7 – GARANZIE

Il concessionario risponde senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, eventualmente arrecati a terzi – o sofferti da propri prestatori di lavoro – in dipendenza delle attività principali, complementari ed accessorie svolte negli spazi oggetto della convenzione, compresi i locali costituenti la struttura stessa, le relative aree, i servizi e gli impianti pertinenti anche esterni nessuno escluso, manlevando al riguardo il concedente da ogni richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata, in relazione ad atti, fatti o eventi dannosi connessi con tali attività.

Il Concessionario dovrà comprovare di aver stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia al Concedente prima della sottoscrizione della presente convenzione - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile per danni eventualmente cagionati a terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i prestatori di lavoro (RCO).

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

1. massimali di garanzia non inferiori a:
 - Euro 1.500.000,00 per sinistro, con i limiti di
 - Euro 1.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
 - Euro 1.000.000,00 per danni a cose;

Rimangono ad esclusivo carico del concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza.

Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del concessionario - o portati dal concessionario nell'ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti.

Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25 ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna della struttura. Non è considerato danno l'usura determinata da un corretto utilizzo.

Art. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

La gestione non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto.

Nell'impianto sportivo è vietato l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale se non autorizzate a norma di legge.

Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

La documentazione relativa alle frequenze nell'impianto può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di proprio personale.

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire:

- di dotarsi, a propria cura e spese, del necessario titolo abilitativo per la realizzazione della struttura pressostatica ai sensi della L. 15/2013 e D. Lgs. 42/2004;
- le spese e le operazioni di montaggio, smontaggio e relativo stoccaggio del pallone pressostatico, degli accessori e dell'impiantistica;
- corretto funzionamento della struttura sportiva (copertura, illuminazione interna, riscaldamento e tutto quanto strettamente legato alla struttura stessa);
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti, lo spegnimento delle luci, la custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature presenti nella struttura anche negli orari di utilizzo pubblico gratuito;
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal concedente;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- il rigoroso rispetto, nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori;
- la presenza di personale addetto (prima, durante e dopo le gare di campionato o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- l'assolvimento con specifico personale a tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi pubblico e dalla zona esterna di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'avvio con massimo tempismo a tutte le operazioni di pulizia e manutentive ordinarie e programmate di competenza;
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intera struttura sportiva, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMESSE

Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si impegna, secondo il calendario stabilito, a mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.

Art. 10 – PROGRAMMA, CALENDARIO ED ORARIO DELLE ATTIVITA'

Il concessionario, con il presente atto, si obbliga a gestire in concessione l'impianto sportivo per n. 7 mesi all'anno, dal 30 settembre al 30 aprile di ciascun anno, durante i quali la pista polivalente sarà coperta con la struttura pressostatica.

Per il periodo che va dal 1 maggio al 29 settembre di ciascun anno, il concessionario si obbliga a rimuovere, a sue spese, la struttura pressostatica allestita sulla pista polivalente, per consentirne la massima fruizione pubblica durante il periodo estivo. Conseguentemente, nel medesimo periodo, le parti concordano che gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a carico del concessionario, sono da intendersi sospesi, eccetto la gestione delle prenotazioni della pista polivalente da parte di associazioni o società sportive.

Durante il periodo di concessione, l'uso dell'impianto e delle attrezzature deve sempre avvenire nel rispetto del Regolamento delle strutture sportive, preordinato a garantire un corretto e civile comportamento ed una razionale e responsabile utilizzazione dell'impianto stesso.

Il calendario e l'orario di fruizione della struttura sportiva o delle sue parti da parte dei richiedenti sono stabiliti dal concedente, d'intesa con la Consulta sportiva.

Gli spazi della struttura saranno fruibili nel seguente modo:

DA LUNEDI A VENERDI

- Mattino a disposizione delle scuole su richiesta delle stesse con pianificazione in base al calendario che annualmente viene redatto.
- Dalle 14.00 alle 19.00 a disposizione per società sportive secondo il calendario stabilito dalla consulta;
- Dalle 19.00 alle 21.30 utilizzo da parte della ASD Skating Club Albinea quale gestore;

SABATO: dalle 14.00 alle 17.00 utilizzo pubblico gratuito

DOMENICA: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 utilizzo pubblico gratuito

L'utilizzo pubblico gratuito è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Albinea.

Nelle fasce orarie di utilizzo pubblico gratuito, quando la pista è attrezzata con il pallone pressostatico, il Concessionario si impegna all'apertura alla chiusura e al controllo. La struttura si intende aperta con l'attivazione di almeno una prenotazione.

Le parti si riservano di rivedere gli orari sulla base dell'effettivo utilizzo e di concordare eventuali variazioni agli stessi. L'eventuale rivisitazione degli orari, in ogni caso, non potrà eliminare le fasce orarie di uso pubblico gratuito.

Il concessionario si impegna a consentire gratuitamente l'utilizzo scolastico della struttura e delle relative attrezzature al fine di promuovere la pratica sportiva.

Il concedente si riserva l'uso gratuito della struttura per la propria attività istituzionale da comunicarsi 5 giorni prima, senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna.

Il Concessionario, inoltre, dovrà garantire l'uso della pista polivalente per le iniziative presenti nel calendario formulato in collaborazione tra Comune e Pro Loco.

Il calendario con l'orario definitivo deve essere comunicato prima della sua entrata in vigore. Deve inoltre essere esposto nei locali di ingresso della struttura sportiva in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 11 – SOGGETTI UTILIZZATORI

Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi, di ammettere alla fruizione della struttura sportiva e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

- persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente
- società, enti, cooperative ed associazioni o gruppi sportivi
- scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così

come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi con modalità concordate con il Concedente:

- che siano state pagate le tariffe in vigore;
- che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
- che siano presenti i necessari accompagnatori;
- che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere.

Art. 12 – UTILIZZO DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario è concesso l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte degli associati.

Art. 13 – USO DEL COMPLESSO SPORTIVO – LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Il concedente, in caso di infortuni o incidenti vari occorsi agli atleti, al pubblico o a chiunque sia presente nella struttura sportiva, non risponde a nessun titolo. Ogni responsabilità è a carico del concessionario al quale incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative.

Le prenotazioni della struttura sportiva, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario che le annota su specifico registro da esibire al concedente ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.

Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare il decoro, l'igiene, la funzionalità della struttura e delle attrezzature sportive. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare la struttura in qualsiasi momento.

Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

Tutti i luoghi della struttura sportiva frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori della struttura stessa e delle attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

Art. 14 - PERSONALE

L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve provvedere a suo carico.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.

Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario.

La struttura sportiva di cui alla presente convenzione richiede, per un corretto funzionamento e per le garanzie da fornire al servizio erogato, il seguente personale:

- un responsabile della struttura sportiva
- un responsabile della sicurezza ai sensi della L. 81/08
- personale di assistenza alla conduzione degli impianti tecnologici
- personale istruttore
- personale di sorveglianza
- personale di pulizia.

Art. 15 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intera struttura. Al concedente devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.

Tutto il personale operante nella struttura sportiva e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Art. 16 - UTENZE

Sono a carico del Concedente le spese relative alle utenze elettriche, di riscaldamento e dei rifiuti solidi urbani pertinenti alla struttura con il pallone pressostatico stimati in 10.000,00 euro. Il Concessionario è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze, presidiando costantemente la struttura sportiva ed evitando che si verifichi inutile spreco di risorse di calore e di corrente elettrica. Il concedente organizzerà appositi piani di controllo delle utenze, anche attraverso sopralluoghi in struttura e qualora verifichi utilizzi non coerenti con i tempi di svolgimento delle attività sportive programmate, provvederà a farne specifica contestazione al concessionario il quale avrà titolo a controdedurre, in caso di ripetuti richiami, il concedente avrà titolo a risolvere la presente convenzione. Il concessionario è tenuto ad adeguare le temperature a quanto previsto dalla L. 10/91 al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto del

l

'attività svolta, ma al tempo stesso ad una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata.

Il concedente, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore a quanto stabilito nella deliberazione G.M. n. 65 del 13/06/2017, potrà chiedere conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Le parti si impegnano, decorsi dodici mesi, ad incontrarsi per definire eventuali diverse modalità di gestione delle utenze.

Art. 17 – MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Il concessionario assume a proprio carico, la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell'intera struttura sportiva per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 Codice Civile).

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito utilizzando le più moderne attrezzature ed i sistemi per garantire l'igiene costante e la salvaguardia degli ambienti, secondo le esigenze stagionali (copertura o non copertura della pista) e garantendo un'idonea condizione igienico-sanitaria. Il concessionario dovrà provvedere al riordino complessivo dei locali ed alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e, in ogni caso, al termine delle attività sportive.

Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura, riscaldamento ambienti, amplificazione ecc.

Rientrano in via esemplificativa nella manutenzione ordinaria:

- la manutenzione, anche straordinaria, della copertura, delle attrezzature e dell'impiantistica annesse;

- la sostituzione di parti accessorie dei serramenti;
- le riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate e relative certificazioni;
- la sostituzione delle lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- allestimento del campo per le attività sportive;
- la pulizia delle pertinenze della struttura.

Ai sensi del D.P.R. 412 del 26/08/1993, in attuazione della legge 10/91 art. 4 comma 4 dovrà essere nominato da parte del gestore e fatta comunicazione all'Ufficio di competenza, il nominativo della persona o ditta responsabile della conduzione degli impianti tecnologici ad uso della struttura.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite, o eseguite in modo parziale, o non segnalate, di provvedere in maniera unilaterale all'adempimento delle stesse, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso le ulteriori spese, con facoltà di rivalsa sulla cauzione, di cui all'art. 31 della presente convenzione.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente agli uffici competenti del Comune una specifica relazione tecnica, riportando lo stato di manutenzione generale, indicando le date e i risultati dei controlli periodici degli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

Più in generale si chiede la segnalazione di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario ed un primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc...), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini.

Art. 18 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- costi futuri di manutenzione del piano pista o di variazione tracciature
- costi di acquisto di componenti accessorie necessarie allo svolgimento di attività sportive multiple (canestri, porte calcetto, ecc)
- assicurazione rischio incendio e rischi civili
- manutenzione straordinaria relativa al piano pista (opere ed interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario). In alcuni casi il concessionario potrà chiedere di essere autorizzato ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria, con rivalsa a carico del concedente su presentazione di rendiconto e regolari titoli di spesa. L'autorizzazione, concessa sulla base di preventivo redatto dal concessionario e vistato per la congruità da personale tecnico comunale, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, dovrà prevedere le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito n. 1 defibrillatore di sua proprietà, con onere di manutenzione a carico del concessionario stesso.

Art. 19 – EROGAZIONE SERVIZIO - ORARIO

L'orario di funzionamento, per consentire la più ampia attività, può variare fra le ore 08.00 e le ore 24.00 di ogni giorno.

Art. 20 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito della struttura sportiva, l'esercizio di attività

economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente, limitatamente alla collocazione di distributori di cibo e bevande. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.

Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione. Dette attività sono da documentare adeguatamente.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta convenzione.

Al concessionario è consentito, per la durata della concessione, il diritto di installare cartelli pubblicitari negli spazi all'interno della struttura, salvo nei casi in cui il concedente e le società organizzatrici, vogliano esporre, nel corso di manifestazioni da esse organizzate, proprio materiale pubblicitario.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore dei soggetti utilizzatori ai quali fanno altresì capo tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie.

La pubblicità eventualmente esposta dovrà essere nel rispetto della sobrietà della struttura e delle norme dettate dalle Federazioni Sportive Italiane, nonché realizzata con materiale idoneo a non creare danni alla struttura e al pubblico in caso di rottura e posizionata al di fuori dei perimetri dei terreni di gioco.

La convenzione riguarda soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il concedente si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto al concessionario a qualsiasi tipo di risarcimento.

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l'attività pubblicitaria e dovrà fornire al concedente (Ufficio Tributi e Ufficio Sport), nonché alla ditta affidataria del servizio d'accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità, tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale.

Qualora gli utenti cadano in mora per il tributo, la relativa pubblicità dovrà essere eliminata dal concessionario, fatti salvi gli obblighi di legge per il recupero coattivo del tributo.

I soggetti utilizzatori degli spazi pubblicitari risponderanno per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all'interno e all'esterno della struttura, a persone, a cose, alla struttura stessa interna ed esterna.

Art. 21 – GESTIONE ECONOMICA

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente, secondo la seguente forma di bilancio:

a) entrate:

- contributo comunale di gestione, se previsto;
- proventi per utilizzo struttura (partite, allenamenti, tornei) e altro;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali specificate all'art. 20;
- altri eventuali introiti;

b) uscite:

- organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, ecc.);
- manutenzioni;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali specificate all'art.20;
- altre (da indicare).

Ogni movimento contabile di cui al comma precedente deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata.

A prova dell'avvenuto incasso dei proventi derivanti dall'utilizzo della struttura, il concessionario deve rilasciare regolare ricevuta, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

Art. 22 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il 31 Maggio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente, corredato da adeguata documentazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Il rendiconto viene verificato dal concedente attraverso gli Uffici comunali competenti.

Art. 23 - TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo della struttura sportiva sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato al comma precedente.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati unicamente con la deliberazione di cui al precedente comma 1 o con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio, da parte del concessionario, di ricevuta numerata composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.

Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.

Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise, di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare risonanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive che non rientrino nel tariffario, il compenso da richiedere eventualmente deve essere concordato tra le parti. Non è esclusa un'interessenza del concedente.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso della struttura sportiva in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente.

Art. 24 – INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Concedente, su richiesta del Concessionario, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria della struttura, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 25 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intera struttura sportiva.

Gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, da parte dei tecnici comunali, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di consegna della struttura. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che possono essere da lui recuperati solo nel caso in cui il loro acquisto non sia figurato fra le voci di bilancio.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il

concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Art. 26 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- b) applicazione di corrispettivi d'uso maggiori (o comunque diversi) rispetto al tariffario vigente;
- c) accertato occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- d) chiusura ingiustificata della struttura sportiva, o di sue parti rilevanti;
- e) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- f) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- g) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- h) cessione della concessione;
- i) violazione dello Statuto dell'Ente contraente;
- j) scioglimento dell'Ente contraente.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.

La decadenza è pronunciata con Determinazione del Responsabile di settore competente da notificare al concessionario.

Art. 27 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per gravi negligenze sulle normative di sicurezza, di controllo e sorveglianza della struttura;
- d) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca della concessione è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore competente ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura sportiva e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Il fallimento del Concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.

Art. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intera struttura sportiva;

d) grave compromissione dell'igiene.

Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna della struttura sportiva, si osservano per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo il comma 1 del precedente articolo 26.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Art. 29 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario che intende recedere dalla presente convenzione, deve dare preavviso di 6 mesi.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.

Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intera struttura e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

Art. 30 – PENALITA'

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione e del regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, non rientranti nei precedenti articoli 26, 27 e 28 si applicano le seguenti penali:

- a) € 103,50 per ogni giorno di chiusura ingiustificata della struttura sportiva o di sue parti;
- b) per la mancata esecuzione delle opere programmate di manutenzione una penale pari al 10% dell'importo delle opere nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse nel caso vengano eseguite dal concedente;
- c) € 51,00 per ulteriore inadempienze verificate dal concedente relative alla presente convenzione.

I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al concessionario che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.

La penale viene applicata con Determinazione del Responsabile del settore competente.

Art. 31 – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario dovrà presentare apposita cauzione per un importo di € 2.000,00 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il cui testo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa.

Art. 32 – PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
- b) il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere in visione al concessionario, ovvero anche al concedente, il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione.

Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

Art. 33 – SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

La presente convenzione verrà registrata, ricorrente il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

Le parti eleggono domicilio presso il Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8, 42020 ALBINEA.

Art. 34 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate in via bonaria. Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 35 – DURC – TRACCIABILITA'

Il concessionario dovrà attestare di essere soggetto al DURC o di non essere soggetto al DURC, non avendo dipendenti e posizioni contributive INPS-INAIL. Si impegna, inoltre, a fornire entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione gli estremi del Conto Corrente dedicato e la dichiarazione di impegnarsi all'osservanza degli altri adempimenti del D. Lgs n. 136/2010.

Art. 36 – RINVIO

Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Albinea, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)